

Allegato A
alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino
n. 11 del 27/07/2023

ATTO DI INDIRIZZO

PRIORITÀ E OBIETTIVI STRATEGICI PLURIENNALI E ANNUALI DELLE
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALI

1. Premessa

Con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 52 del 26 febbraio 2018 sono stati approvati gli Statuti delle Autorità di Bacino Distrettuali che, all’articolo 13, prescrivono che gli atti regolamentari generali delle Autorità di bacino siano deliberati e approvati dalla Conferenza Istituzionale Permanente. In virtù della clausola di salvaguardia di cui all’art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, le Regioni a Statuto speciale della Sardegna e della Sicilia hanno istituito, con proprie leggi regionali, le Autorità di Bacino dei rispettivi Distretti Idrografici.

La Regione Sardegna, in particolare, ha recepito i Capi II del Titolo I e I del Titolo II della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006, con propria Legge Regionale n. 19/2006, con la quale ha disciplinato, tra l’altro, il funzionamento e gli organi dell’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sardegna e le procedure attraverso le quali avviene la pianificazione distrettuale. In particolare, con la citata norma, si è disposto che l’Autorità di Bacino del Distretto sardo sia incardinata presso la Regione Sardegna, costituendo una Direzione Generale della Presidenza della Giunta Regionale e facendo coincidere la figura del Segretario Generale con quella del Direttore Generale della pertinente struttura organizzativa regionale. La Conferenza Istituzionale Permanente, denominata “Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino”, è composta da n. 8 membri, così individuati:

- Presidente della Regione Sardegna;
- Assessore regionale dei Lavori Pubblici;
- Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente;
- Assessore regionale dell’Agricoltura;
- Assessore regionale dell’Industria;
- tre Amministratori locali indicati, con voto limitato a due, dal Consiglio delle Autonomie Locali tra soggetti non facenti parte del medesimo Consiglio, individuati in modo da assicurare la rappresentanza rispettivamente delle Province, dei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti e dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Di conseguenza, le Conferenze Istituzionali Permanenti dei Distretti Idrografici di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 dell’art. 64 del D.Lgs. n. 152/2006, hanno adottato, nella seduta del 18 novembre 2019, i Regolamenti di Amministrazione e contabilità delle Autorità di bacino distrettuali che sono stati successivamente approvati con Decreto del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 53 del 1° febbraio 2021. Il Distretto Idrografico della Regione Sardegna, per

la sua peculiarità applica le norme di amministrazione e contabilità della Regione medesima.

Il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” disciplina la gestione economico-finanziaria, le modalità di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la gestione patrimoniale e l'attività negoziale dell'Autorità e prevede, tra l'altro, che la Conferenza Istituzionale Permanente possa fornire indirizzi finalizzati alla programmazione delle attività.

A tal fine, nello specifico, l'articolo 4 di tale Regolamento prevede la possibilità che la Conferenza Istituzionale Permanente individui, entro il mese di giugno di ogni anno, le priorità, i piani e gli obiettivi strategici annuali o pluriennali che l'Autorità di Bacino Distrettuale dovrà attuare negli anni successivi e di cui il Segretario Generale dovrà tenere conto, insieme alle proposte avanzate dai dirigenti, per programmare le risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi, in correlazione con il piano della performance di cui al D.Lgs. 150/2009. Per quanto riguarda la Regione Sardegna, le modalità e le forme per l'individuazione degli Obiettivi Strategici annuali e pluriennali, la loro declinazione nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione e la pianificazione e programmazione delle risorse destinate alla relativa realizzazione, seguono la disciplina dettata dall'art. 6 D.L. n.80/2021, come convertito dalla legge n.113 del 6 agosto 2021 e s.m.i., dalle norme nazionali e regionali in materia di ordinamento contabile e da quelle, nazionali e regionali, in materia di programmazione degli acquisti e dei lavori pubblici.

Il presente Atto di indirizzo indica le priorità tecniche ed amministrative che orienteranno l'azione delle Autorità di Bacino distrettuali nell'attuazione della governance per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 e si inquadra nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento assegnate al Ministero dell'Ambiente dal DM Ambiente 25 ottobre 2016, tra cui ricade la formulazione di criteri e indirizzi uniformi per l'intero territorio nazionale sulla base dei quali devono essere approntati tutti gli atti di valenza generale delle Autorità di bacino.

Le priorità individuate nel presente documento costituiscono la declinazione del programma del Ministero in relazione alle aree di competenza delle Autorità di Bacino Distrettuali e sono definite in coerenza: con lo scenario normativo di riferimento Direttiva 2000/60, Direttiva 2007/60, D.lvo 152/06, D.lvo 49/10, L. 221/15, con i documenti di programmazione economico-finanziaria, con le azioni definite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) definiti dall'ONU con l'Agenda 2030.

Tali priorità guideranno l'intero processo di *governance delle risorse suolo/acque sistema ambientale/territoriale connesso* delle Autorità di Bacino, costituendo riferimento per la definizione del bilancio economico, per il ciclo della performance, della programmazione pluriennale e annuale delle Autorità. Inoltre, tali linee direttrici saranno tradotte dai Segretari Generali delle Autorità di Bacino Distrettuali negli obiettivi di programmazione economico-finanziaria e di performance, con connessi indicatori e valori target, che saranno chiamati a conseguire attraverso l'impiego delle dotazioni finanziarie e delle risorse umane e strumentali attribuite alle rispettive strutture.

La successiva attività di programmazione pluriennale e annuale, che vedrà la traduzione degli obiettivi specifici in obiettivi operativi, sarà coordinata direttamente dal MASE, attraverso il coinvolgimento di tutte le proprie strutture ministeriali, che provvederanno, nel rispettivo ambito di competenza, a orientare le attività dell'Autorità

di Bacino Distrettuali in funzione del conseguimento delle priorità tecniche ed amministrative definite nel presente atto.

In relazione alle specificità delle Regioni Sardegna e Sicilia, il presente atto di indirizzo intende costituire la base programmatica sulla quale i competenti organi delle relative Autorità di Bacino dovranno contribuire alla predisposizione degli Obiettivi Strategici degli enti in cui sono incardinate, alla definizione del relativo bilancio, a quella del ciclo della performance ed alla programmazione pluriennale e annuale.

2. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

In relazione al Piano di Gestione Rischio Alluvioni - PGRA, D.Lgs. 152/06, Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/10, le Autorità di Bacino sviluppano, *al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni ambientali, culturali, economici e sociali*, le attività di aggiornamento relative alla “mappa di pericolosità e rischio”, alla programmazione ed attuazione delle relative misure, a carattere strutturale e non strutturale, tra cui quelle che mirano contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e recupero dei corpi idrici, degli ecosistemi e della biodiversità (misure win win/Piano di Gestione Acque), attivandosi altresì a rendere sempre più strutturata la corrispondenza tra Piani di Gestione Rischio Alluvioni e Piani di Assetto Idrogeologico – Alluvioni.

Inoltre, nell’ambito del PGRA, al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvione con *la tutela degli ecosistemi fluviali* le Autorità di Bacino Distrettuali (Legge 221/2015), in concorso con gli altri Enti competenti, predispongono il *programma di gestione dei sedimenti* a livello di Bacino Idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione d’interventi, relativo all’assetto morfologico e alla stabilità dei versanti che interagiscono con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico nonché al ripascimento naturale degli arenili e aumento della resilienza costiera.

Inoltre, in linea con gli indirizzi europei e nazionali volti ad assicurare la più ampia partecipazione di tutti i portatori di interessi ai processi di gestione del rischio alluvionale, così come individuato nei PGRA, e per aumentare la diffusione dei dati conoscitivi acquisiti e di conseguenza la resilienza dei territori, le Autorità di Bacino Distrettuali promuovono la comunicazione e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nelle attività di programmazione e pianificazione svolte implementando i siti web istituzionali in modo da rendere facilmente ed immediatamente comprensibile al pubblico il livello di pericolosità e di rischio, i vincoli e le prescrizioni, nonché le misure strutturali e non strutturali previste dalla pianificazione di bacino per la mitigazione e gestione del rischio.

3. Piano di Gestione delle Acque ovvero Piano di gestione del distretto

Le Autorità di Bacino proseguiranno le attività relative all’aggiornamento del Piano di Gestione Acque - PGA, ovvero Piano di gestione del distretto - PGD, tra le quali: *le caratteristiche del distretto, le pressioni e gli impatti delle attività umane sui corpi idrici superficiali e sotterranei, le aree protette, le reti di monitoraggio, gli obiettivi ambientali per tutti i corpi idrici, l’analisi economica, i programmi di misure* (compresi quelli più dettagliati per sotto bacino, settori o per problematiche specifiche, nonché le misure adottate per la partecipazione pubblica); al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati tra i quali: *il raggiungimento del buono stato quali-quantitativo delle risorse idriche; l’assicurazione degli usi legittimi (potabile, irriguo, industriale); la tutela*

dell'ecosistema connesso, l'efficientamento e gestione della risorsa idrica, la definizione delle misure (e relativi interventi strutturali e non strutturali).

Inoltre, è fondamentale assicurare, su tutto il territorio distrettuale, la completa attuazione delle previsioni di cui alle direttive distrettuali applicative ai decreti direttoriali D.D. 29/STA 2017 e DD 30/STA 2017, recanti, rispettivamente, le “Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare sulle domande di derivazione idrica in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei” e “Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale”.

In stretta correlazione con tali attività sarà cura delle Autorità provvedere alla redazione del Bilancio idrologico-idrogeologico-idrico a scala Distrettuale, la valutazione del Deflusso Ecologico a livello Distrettuale, nonché tutte le azioni a questi connessi.

Tali attività costituiscono, altresì, azione di cui all’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici (come di seguito riportato).

In relazione alle attività poste in essere negli anni precedenti il Ministero e le Autorità di Distretto sono stati impegnati a rispondere ai rilievi posti dalla Commissione sui PGA approvati nei precedenti cicli di pianificazione che hanno portato all’apertura degli EU PILOT 7304/2015/ENVI, 9722/2020/ENVI e 9791/20/ENVI.

Il lavoro svolto e le risposte fornite alla Commissione hanno permesso di archiviare l’EU PILOT 7304/2015/ENVI, anche grazie alla predisposizione da parte del Ministero del Manuale Operativi e Metodologico per l’implementazione dell’Analisi Economica (DD 574/2018/STA), e ad assumere impegni sullo sviluppo ed attuazione dei piani che i Distretti devono tenere in considerazione. Nonostante gli sforzi significativi finora fatti, testimoniati dai contenuti degli Elaborati del PGA 2021, occorre tuttavia che gli impegni presi per la sua attuazione nel sessennio 2021-2027 trovino le condizioni necessarie per essere portati a termine entro l’ultima scadenza del 2027 al fine di evitare di incorrere in ulteriori rilievi da parte della Commissione Europea o di creare ostacoli all’utilizzo delle risorse finanziarie dei fondi europei di investimento.

Per l’attuazione di quanto sopra è necessario che i Distretti promuovano il confronto con i portatori di interesse, per trovare tutte le soluzioni condivise e partecipate alle questioni ambientali note ed emergenti ancora irrisolte per consentire di traguardare al futuro 4° PGA in piena coerenza con la DQA e con particolare attenzione alle esigenze territoriali dei bacini particolarmente complessi.

4. Piano di Assetto Idrogeologico

In relazione al dettato normativo, per una organizzazione unitaria e sistemica a livello di Bacini e di Distretto per l’incolumità delle persone ed al fine della Difesa del Suolo, dei Beni Esposti le Autorità Distrettuali proseguiranno nell’aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico e all’elaborazione del progetto di PAI Distrettuale allineando la procedura di approvazione e successivo aggiornamento di quest’ultimo alle tempistiche previste per il PGRA.

Per l’omogeneizzazione di misure di salvaguardia, vincoli e prescrizioni di cui agli artt. 65, comma 3, lett. n e 67 comma 1 del D.Lgs. 152/06, contenuti nei Piani di Assetto Idrogeologico, si farà riferimento a quanto previsto dal DPCM 29/09/1998, aggiornato con le definizioni degli interventi edilizi modificate da norme successive.

Il Piano di Assetto Idrogeologico Distrettuale/Frane sarà redatto non solo in termini di mitigazione, ma anche di gestione del rischio attraverso le misure strutturali e non strutturali, anche al fine di uniformare i sistemi di pianificazione in atto tra i quali quello relativo al PGRA.

Al riguardo sarà cura del MASE d'intesa con le Autorità declinare, entro 12 mesi, le linee d'indirizzo.

Il Ministero, con il supporto di ISPRA, proporrà l'istituzione di un tavolo tecnico con le Autorità per individuare una metodologia unica sul territorio nazionale per la quantificazione del danno potenziale, che le Autorità di bacino dovranno utilizzare, al fine di sviluppare metodi di valutazione globale del rischio e di elaborazione di strategie per la riduzione del danno.

5. Piano di Gestione delle Coste

I litorali sabbiosi italiani negli ultimi 60 anni hanno subito importanti modifiche, in alcuni casi alquanto irreversibili nel breve e medio termine, che ne hanno indebolito fortemente la stabilità morfologica ed esposto a rischio i beni naturali e antropici presenti. A questa debolezza strutturale si devono sommare anche gli effetti dei cambiamenti climatici in corso, che generano l'innalzamento del livello del mare, mareggiate più intense e una drastica riduzione di apporto solido dei corsi d'acqua anche per la preoccupante diminuzione della piovosità. L'insieme di tali fenomeni sta rendendo la problematica delle coste italiane una emergenza nazionale. Occorre pertanto stabilire una strategia di azioni finalizzate a ridurre la vulnerabilità e l'esposizione dei territori costieri ai crescenti pericoli naturali a cui sono soggetti.

Di fronte a detti scenari di pericolosità non è pensabile intervenire strutturalmente in tempi brevi e a grande scala. Per rinforzare le debolezze del sistema sedimentario costiero generatesi dalla metà del secolo scorso occorreranno decenni, ma occorrerà parallelamente sviluppare anche piani per la gestione delle coste impostati sulla base di valutazioni effettuate a scala di unità fisiografica costiera e dei relativi bacini idrografici sottesi.

L'identificazione delle pericolosità derivanti da inondazioni costiere a supporto dell'azione delle regioni in materia di difesa delle coste, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è posta in capo alle Autorità di bacino distrettuali nell'ambito della pianificazione di bacino, mentre, per effetto del decentramento amministrativo, è prerogativa delle Regioni la "programmazione, pianificazione, e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri" (D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998). Tale quadro di gestione suggerisce che la tutela dei litorali si dovrà attuare mediante una politica di medio e lungo termine basata su una corretta pianificazione alla scala di bacino idrografico e unità fisiografica costiera, in accordo tra le Autorità distrettuali e le Regioni. Detto processo trova già una base di competenze sintetizzate nelle attività condotte dal MASE ed elaborate in una serie di documenti, tra cui il "*Documento preliminare per l'individuazione degli indirizzi e dei criteri per la difesa delle coste*" (2006) e il documento "*Variazione della linea di costa italiana dal 1960 al 2012*" (2017). Nel 2018 sono state pubblicate le "Linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici", frutto del lavoro del Tavolo Nazionale Erosione Costiera (TNEC), composto da MASE, ISPRA e Regioni.

I risultati delle attività di pianificazione regionale a cura della Autorità di Bacino, finora attuate non hanno garantito la necessaria efficacia, prioritariamente per una scarsa visione integrata della gestione del fenomeno, per tale motivo si rende necessario che le Regioni, in accordo con le Autorità di Bacino, provvedano ad elaborare i Piani per la difesa e gestione del sistema costiero e promuovano delle forme di coordinamento per definire un quadro/interventi strutturali e non strutturali di difesa e tutela delle coste, anche mediante inserimento degli interventi individuati all'interno del Piano di Interventi di cui al successivo punto 9. Questo anche nel rispetto del *Protocollo sulla Gestione*

Integrata delle Zone Costiere (GIZC) nel Mediterraneo, preparato nell'ambito del Piano di azione del Mediterraneo (PAM) del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, le cui disposizioni, benché non sia stato ancora ratificato dall'Italia, secondo le regolamentazioni giuridiche dell'UE è obbligatorio seguire, in quanto parte dell'acquis UE. L'articolo 18 del Protocollo, in particolare, invita gli Stati a preparare strategie e piani costieri.

6. Osservatori Permanenti sugli utilizzi idrici

L'art. 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con legge 13 giugno 2023, n. 68, recante: «*Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*» ha previsto l'aggiunta al d.lgs. n. 152/2006 del nuovo art. 63-bis rubricato *Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica.*

Con tale previsione, presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito un Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici (nel seguito anche "Osservatorio permanente"), che opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 5.

L'innovazione normativa consente di rafforzare in modo sostanziale la capacità di supporto per il governo integrato delle risorse idriche. Ciò perché gli Osservatori permanenti, da misura dei Piani di gestione acque, configurati come struttura collegiale di tipo volontario operante presso i distretti ma non codificata in alcun modo a livello legislativo, divengono organi delle Autorità di bacino distrettuali, composti dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente e presieduti dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, ed eventualmente integrati per le attività istruttorie da esperti.

All'Osservatorio permanente vengono assegnate molteplici funzioni: supporto al governo integrato delle risorse idriche e cura della raccolta, dell'aggiornamento e diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).

Al fine di consentire agli Osservatori permanenti di svolgere fattivamente dette funzioni, viene previsto che le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

Gli Osservatori permanenti svolgono anche una funzione di raccordo nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della

severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito. A tal fine elaborano scenari previsionali e formulano proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni.

Al Segretario generale dell'Autorità di bacino, sulla base dei citati scenari e proposte, viene inoltre riconosciuta la possibilità di adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.

Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio saranno disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente. A quanto riportato, va aggiunto che, al fine di coordinare l'azione tecnica degli Osservatori permanenti e di potenziarne ulteriormente l'azione, il MASE ha costituito un Comitato tecnico di coordinamento, che si avvarrà del supporto di ISPRA.

Nel contesto sopra delineato, le Autorità di bacino distrettuali provvederanno al potenziamento dell'azione degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici, assicurando la definizione del bilancio idrico di distretto e di bacino idrografico, secondo quanto previsto dal DM 28 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio recante *"Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e la realizzazione del progetto "Bilancio Idrologico nazionale"*, coordinato da ISPRA, di cui alla Linea di Azione 2.3.1 *"Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici"*, del citato Piano Operativo Ambiente.

Assicureranno inoltre il coordinamento a livello distrettuale delle azioni finanziate alla Linea di Azione 2.3.1 *"Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici"* del Piano Operativo Ambiente relative alla realizzazione e popolamento dei catasti regionali contenenti tutte le informazioni relative alle derivazioni (per gli usi potabile, agricolo, industriale e domestico). Tali catasti dovranno contenere non solo i dati quantitativi di prelievo e restituzione previsti dalle concessioni, ma anche i dati quantitativi relativi alle risorse idriche effettivamente captate e restituite, con un grado di dettaglio almeno equivalente a quello previsto all'Allegato 2 del DM 28 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio recante *"Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino"*, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. I catasti dovranno essere realizzati in modo tale da assicurare omogeneità e interoperabilità infradistrettuale e interdistrettuale, in misura tale da permettere la costruzione e l'esercizio in continuo di un catasto nazionale dei prelievi.

Inoltre, le Autorità di bacino promuoveranno l'utilizzo, in seno agli Osservatori permanenti di indicatori quantitativi, omogenei a livello nazionale, per la definizione dei livelli di severità idrica e per l'applicazione di eventuali deroghe ambientali in condizioni di severità almeno media.

Infine, le Autorità di bacino faranno sì che gli Osservatori permanenti si pongano quali strumenti unici distrettuali per la comunicazione delle condizioni ambientali relative al bilancio idrico e allo stato dell'economia idrica, attraverso lo sviluppo e messa a sistema di opportuni *"Bollettini degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici"*, disponibili su pagine dedicate delle Autorità di bacino e contenenti una sintesi non tecnica per la divulgazione delle informazioni ai cittadini e agli utenti non specializzati.

In virtù della citata clausola di salvaguardia di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente alla Regione Sardegna l'esercizio delle funzioni attribuite al suddetto organo necessita degli adattamenti imposti dalla vigente disciplina regionale.

7. Contratti di fiume

I Contratti di Fiume consentono un approccio integrato e territorializzato a scala di sottobacino e possono fornire contributi finalizzati ad una maggior coerenza delle previsioni pianificatorie, contestualizzandole rispetto ai contesti socio-economici interessati, interagendo con le specifiche realtà previsionali e programmatiche.

Al fine di mantenere una corretta e sinergica azione tra i Programmi di Azione dei Contratti di Fiume (scala di sottobacino) e le misure di pianificazione dei Piani Distrettuali (scala di bacino), è opportuno che si facilitino i processi di sinergia e legame con le pianificazioni di gestione distrettuali. A tal proposito le Autorità di bacino dovranno:

- promuovere l'azione sinergica tra Programmi di Azione dei Contratti di Fiume e le misure di pianificazione dei Piani Distrettuali, per facilitare le modalità attuative degli stralci di Piano di Bacino;
- rendere la Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume, propria dell'Osservatorio a centro di disseminazione delle strategie delle Autorità di Bacino Distrettuali, in modo che le stesse possano essere il punto di riferimento di ciascun programma di azione dei singoli Contratti di Fiume;
- Valorizzare il coinvolgimento e la partecipazione degli attori del territorio che aderiscono ad un Contratto di Fiume;

Considerato che i Contratti di Fiume costituiscono strumenti di attuazione dei Piani di Gestione Acque e Alluvioni ed in generale degli strumenti di pianificazione e programmazione delle Autorità, le medesime Autorità assicureranno il coordinamento a livello Distrettuale d'intesa con l'Osservatorio.

8. Uso sostenibile del suolo

L'uso sostenibile del suolo è diventato un argomento di grande attenzione a livello nazionale e comunitario in quanto rappresenta l'azione che si dovrà avviare per ogni attività antropica che agisce sul territorio e preservando anche la sua capacità di resilienza contro gli effetti del cambiamento climatico.

Per tutelare la risorsa suolo, problematica che riguarda tutto il territorio europeo, è stata diffusa la Strategia dell'Unione Europea per il suolo per il 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 699 definitivo, del 17 novembre 2021, che prevede, oltretutto, la emanazione di una Legge comunitaria sulla salute del suolo entro il 2023, nonché obiettivi da raggiungere entro il 2050 relativi all'azzeramento del consumo di suolo netto, ovvero un bilancio neutro tra la superficie di suolo "consumata" e quella "ripristinata".

Medesimi obiettivi sono riportati nel nuovo Quadro Strategico 2018–2030 del UNCCD (Convenzione internazionale sulla desertificazione) che ha il proprio focus sul concetto di Land Degradation Neutrality, in linea con il target 15.3 dell'Agenda 2030.

Pertanto, è importante individuare aree su cui avviare interventi pilota per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado. Detta scelta è funzionale anche all'acquisizione di esperienza in una materia che sarà ampiamente sviluppata nell'ambito della Politica di coesione 2021-2027 che prevede obiettivi per una Europa più verde volta a promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione

dei rischi e la resilienza alle catastrofi e a rafforzare le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano.

Le Autorità di bacino, all'interno degli opportuni aggiornamenti dei propri atti di pianificazione e delle Norme del PAI, anche per step successivi, dovranno indicare gli scenari, le aree di pericolosità e rischio e le misure che potranno/dovranno essere adottate in sede di pianificazione urbanistica per individuare le aree che è possibile restituire all'espansione delle piene, le aree per le quali è possibile il recupero dei suoli degradati o impermeabilizzati per generare un effetto di rinaturalizzazione del suolo e di ripristino delle relative funzionalità.

9. Programmi triennali di intervento

L'art. 69 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che i piani di bacino siano attuati attraverso programmi triennali di intervento che "sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria".

Secondo il dettame normativo, i programmi di intervento devono essere adottati da ciascuna Conferenza istituzionale permanente delle Autorità distrettuali entro il 31 dicembre e trasmessi al Ministro dell'Ambiente affinché, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

Le Autorità di bacino dovranno individuare un programma di misure per l'attuazione della pianificazione di bacino, indicando le priorità ed il costo presunto di ciascuna misura.

In virtù della citata clausola di salvaguardia di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente alla Regione Sardegna il suddetto adempimento di predisposizione del Programma triennale di intervento sarà curato dalla competente Direzione Generale dei Lavori Pubblici, in accordo con l'Autorità di Bacino del Distretto sardo che è incardinata come Direzione Generale della Presidenza della Giunta Regionale

I programmi triennali, anche in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, dovranno comprendere almeno un 50% di misure win - win e non strutturali.

Per garantire l'attuazione degli interventi in modo efficace e con tempistiche contenute, le Autorità di bacino dovranno, inoltre, promuovere il consolidamento delle sinergie tra le istituzioni di tutti i livelli con competenze sulla difesa del suolo e delle acque, soprattutto laddove monitoraggio, programmazione e realizzazione degli interventi coinvolgono più soggetti istituzionali.

L'articolo 69 del d.lgs. 152/2006 prevede, inoltre, che i programmi triennali d'intervento debbano destinare una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici.

Con D.M. n. 332 del 27 novembre 2018 e D.M. n. 347 del 3 dicembre 2019 sono stati approvati rispettivamente i Programmi manutenzioni per le annualità 2018 e 2019, adottati con le deliberazioni delle Conferenze Istituzionali Permanenti (CIP), relativi al territorio dei distretti idrografici delle Alpi Orientali, del Fiume Po, dell'Appennino Settentrionale, dell'Appennino Centrale e dell'Appennino Meridionale.

Nel corso del 2023 si provvederà a verificare lo stato di attuazione dei Programmi Stralcio Interventi di Manutenzione Idraulica 2018-19.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche, i distretti dovranno dotarsi di strumenti conoscitivi relativamente alle opere di manutenzione presenti sul territorio e al loro stato di efficienza, in base ai quali saranno redatti i Programmi Stralcio Interventi di Manutenzione Idraulica 2025-26, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 2 del D.L. 279/2000.

Le Autorità di bacino assicureranno la realizzazione, per quanto di competenza, rispetto agli adempimenti delle Regioni o degli altri soggetti attuatori, secondo le scadenze programmate, degli adempimenti per l'attuazione degli interventi di competenza previsti nell'ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 - sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle Acque", approvato con Delibera CIPE n.55/2016 e di quelli inseriti nel PNRR.
